



TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. . /2018 promossa da:

contro
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.P.A.

Il GOP,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2018;

esaminati gli atti, le istanze e le produzioni documentali delle parti,

esaminata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da (debitrice principale) e

(fideiubente), nell'ambito della quale si lamenta l'applicazione indebita di

interessi per euro 5.359,80 e si eccepisce la nullità del contratto fideiussorio del 5 luglio 2005;

pur ritenuto che il contratto di finanziamento possa ritenersi usurario *ab origine* solo nel caso in cui

risulti tale in applicazione degli oneri dovuti per effetto della conclusione del contratto e non per

quelli dipendenti da eventuali vicende estintive (quali ad es., commissione estinzione anticipata)

che, appunto, dipendono da eventi futuri e incerti e non sono connessi all'ottenimento del credito e

al suo rimborso secondo le previsioni contrattuali;

osservato, però, che parte opponente, richiamando la pronuncia n. 29810- 2017 della S.C., ha

lamentato la nullità della fideiussione *omnibus* rilasciata dal garante, per violazione della normativa

anticoncorrenza, reputando oggetto di intesa vietata le clausole nn. 2,6 e 8 del modulo sottoscritto,



cioè la clausola di riviviscenza, la clausola di sopravvivenza e la clausola di deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c.;

evidenziato che non emergono, allo stato, elementi che evidenzino che la fideiussione rilasciata da _____, si discosti dallo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese concorrenziali, di cui all'art. 2 comma 2, lett. A) L. 287/1990;

osservato, in particolare, che parte opposta non ha evidenziato quali siano gli elementi inseriti nel contratto finalizzati a compensare o attenuare le criticità segnalate dal richiamato provvedimento del maggio 2005;

pqm

non concede la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo;
rimette il fascicolo al giudice assegnatario per gli opportuni successivi adempimenti.

Si comunichi.

Vicenza, 30 dicembre 2019

IL GOP

Maria Antonietta Rosato

